

Principi fondamentali

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La storia

L'Assemblea Costituente si trovò largamente concorde nell'approvare questo articolo che ripudia la guerra come strumento di offesa verso gli altri popoli.

Non è difficile immaginare le ragioni di un consenso così ampio: vi era la volontà di non ripetere gli errori fatti dal regime fascista che aveva trascinato l'Italia a combattere la seconda guerra mondiale. I risultati di quella guerra, infatti, furono disastrosi e precipitarono il paese in uno stato di profonda miseria.

Nel corso del dibattito, fu proposto un solo emendamento («... alle limitazioni di sovranità necessarie alla unità dell'Europa e a un ordinamento che assicuri...»), poi ritirato in quanto l'Assemblea rassicurò il proponente che l'aspirazione all'unità dell'Europa era un «principio italianissimo».

Il commento

La prima parte dell'art. 11 sancisce il ripudio delle **guerre di aggressione**. La giurisprudenza si trova concorde nel sostenere l'ammissibilità della **guerra difensiva**, intesa come intervento per difendere il territorio della Repubblica da eventuali aggressioni (secondo alcuni, la guerra può essere considerata difensiva anche quando è necessaria per difendere beni e interessi nazionali che si trovano fuori dai confini nazionali).

Negli ultimi anni si è posto il problema della partecipazione italiana agli **interventi armati a fini umanitari** e alle **operazioni di polizia internazionale**. La partecipazione a queste ultime - che implicano l'uso della forza armata con modalità belliche - ha suscitato un forte dibattito: secondo una corrente di pensiero questi interventi sono privi della necessaria legittimità costituzionale; altri studiosi, invece, ritengono ammissibile la partecipazione italiana sulla base di una consuetudine di diritto internazionale che impone la tutela dei diritti umani.

La seconda parte dell'art. 11 - pensata per permettere all'Italia di aderire a un nuovo organismo sovranazionale per la promozione della pace, come l'Organizzazione delle Nazioni Unite - è stata generalmente interpretata come fondamento giuridico per la legittimazione costituzionale dell'adesione italiana ad organizzazioni internazionali. In seguito, la sua interpretazione è stata estesa per conferire una base costituzionale alla partecipazione italiana al processo di costruzione europea (l'adesione dell'Italia alle Comunità economiche europee e, successivamente, all'Unione europea).